

APPALTO PRIVATO

Cass. civ. Sez. II, 25 agosto 1997, n. 7992

Quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi [dell'art. 1669 c.c.](#), a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perchè l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati [nell'art. 1669 c.c.](#), si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale, e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli [art. 2226, 2330 c.c.](#) e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto.

APPALTO PRIVATO

Cass. civ. Sez. II, 25-08-1997, n. 7992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Aldo MARCONI Presidente
" Franco PONTORIERI Consigliere
" Antonio VELLA "
" Giovanni PAOLINI "
" Sergio CARDILLO Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MIGGIANO SALVATORE, ZOLLINO ALMIRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA BALDUINA 120, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, che li difende unitamente agli avvocati LUCIO CAPRIOLI, LUIGI CORRADO, giusta delega in atti;

Ricorrenti

contro

ROMANO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI che lo difende giusta delega in atti;

Controricorrente

nonché contro

SANTORO MARIA, GIANNOTTI LUCIO, GIANNOTTI LUCIA, GIANNOTTI LAURA;

Intimati per integrazione del contraddittorio

e sul 2° ricorso n. 07942/94 proposto da:

GIANNOTTI LUCIO, GIANNOTTI LAURA, GIANNOTTI LUCIA MARIA, SANTORO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato F. MANCINI, difesi dall'avvocato SALVATORE INNOCENTE, giusta delega in atti;

Controricorrenti e ricorrenti incidentali

contro

ROMANO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI che lo difende giusta delega in atti;

Controricorrente al ricorso incidentale

nonché contro

MIGGIANO SALVATORE, ZOLLINO ALMIRO;

Intimati per integrazione del contraddittorio

avverso la sentenza n. 712/93 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 27/09/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/97 dal Relatore Consigliere Dott. Sergio CARDILLO;

udito l'Avvocato Nicola PICARDI difensore del resistente Donato ROMANO che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il ricetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Donato Romano convenne dinanzi al Tribunale di Lecce Salvatore Miggiano, Almiro Zollino e Nicola Giannotti chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio. Espose che aveva commesso in appalto al Miggiano e allo Zollino la costruzione, sotto la direzione del geometra Giannotti, di un edificio che, ultimato nel 1969 e concesso in locazione a terzi, si era rivelato nel 1977 affetto da gravi lesioni dipendenti, secondo l'accertamento tecnico preventivo fatto espletare dal Pretore di Maglie, dalla eccessiva elasticità del solaio e dalla non buona fattura delle tramezzature.

I convenuti resistettero.

L'adito Tribunale accolse la domanda.

La Corte d'Appello di Lecce con sentenza del 27 settembre 1993 rigetto le impugnazioni proposte da tutti i soccombenti.

Per quante ancora interessa ai fini di questo giudizio di legittimità, la Corte, in ordine all'appello del Giannotti, accertato che il professionista era stato non soltanto il progettista dell'opera commessa in appalto ma anche il direttore dei lavori, disattese l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i difetti dell'opera ex. 2226 cod. civ.. Osservò, al riguardo, che, sebbene vi fosse incertezza sulla applicabilità della disciplina dettata dalla norma al contratto di lavoro autonomo connotato dall'assunzione di un'obbligazione di risultato, come la progettazione di un edificio, non poteva dubitarsi che essa non trovava applicazione nel caso di assunzione di un'obbligazione di mezzi, come quella del direttore dei lavori, che è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera data in appalto. "Per concludere, da qualunque punto di vista la cosa venga riguardata, nessuna decadenza può essersi verificata a favore del Giannotti, considerato che questi, oltre che progettista dei lavori, ne fu il direttore fino alla loro ultimazione".

In ordine all'appello del Miggiano e dello Zollino, la Corte ritenne che tra i gravi difetti delle costruzioni che danno luogo alla garanzia prevista [dall'art. 1669 cod. civ.](#) rientrano anche quelli da cui derivino apprezzabile danno alla funzione economica dell'edificio o sensibile menomazione del normale godimento della cosa. Nella specie era emerso dall'espletata consulenza tecnica che, pur non essendovi pericolo di crollo o di rovina, il quadro fessurativo al primo piano interessava tutte le opere murarie sostenute dal solaio. Le lesioni ad andamento parabolico rilevate dal consulente sulle tramezzature, causate dalla non idonea scelta del tipo di solaio sul quale essa appoggiavano, costituivano "un vizio destinato ad avere la stessa durata dell'opera realizzata, salvo lavori di risanamento di notevole rilievo e comunque traumatici".

Gli appaltatori con il contratto si erano obbligati ad eseguire la costruzione a regola d'arte e ad attenersi strettamente al progetto ed avevano in effetti eseguito l'opera in conformità agli elaborati progettuali e alle disposizioni impartite. Ma, rientrando nei gravi difetti delle costruzioni di cui [all'art. 1669 cod. civ.](#) anche le carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali o prescrizioni esecutive, accettate o condivise dall'appaltatore, ricorreva a carico di questo la presunzione di responsabilità posta dalla norma, superabile soltanto con la specifica dimostrazione della mancanza della sua responsabilità conclamata da fatti positivi, precisi e concordanti.

Quindi non bastava la prova che l'opera era stata eseguita secondo il progetto, ma occorreva la dimostrazione che il Miggiano e lo Zollino non erano stati in grado, per la loro limitata esperienza, di valutare l'errore tecnico compiuto dal progettista.

Questa prova non era stata fornita. Anzi dalle risultanze processuali emergeva che gli appaltatori sapevano di dovere dare esecuzione ad un progetto redatto dal Giannotti, geometra e non ingegnere e, quindi, o lo accettarono oppure ritennero erroneamente che esso rientrasse nella competenza di un geometra, e in tal caso essendo essi stessi geometri, avrebbero potuto valutare le previsioni progettuali; in sostanza, ne assunsero i rischi, essendosi fidati di un progetto redatto da un professionista non qualificato, "il che avrebbe dovuto richiedere, a differenza di quello che è avvenuto, una maggiore diligenza nel controllo del progetto medesimo".

Contro questa decisione hanno proposto ricorso sia il Miggiano e lo Zollino sia gli eredi di Nicola Giannotti, nelle more deceduto, Lucio Giannotti, Laura Giannotti, Lucia Giannotti, Maria Santoro.

Il Romano ha depositato distinti controricorsi. Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, trattandosi di distinte impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

Con l'unico motivo del loro ricorso gli eredi di Nicola Giannotti denunziano violazione e falsa applicazione degli [artt. 2226, 2230 cod. civ.](#) sostenendo che l'obbligazione che assume il direttore dei lavori, che sia anche il progettista, costituisce un'obbligazione di risultato e non di mezzi, per cui il committente è soggetto alle regole di cui [all'art. 2226 cod. civ.](#) Spettava al Romano la prova di avere tempestivamente provveduto alla denuncia dei vizi dell'opera entro il termine fissato dalla norma.

Il motivo non ha fondamento.

E' fermo in giurisprudenza che quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile con l'appaltatore verso il committente, ai sensi [dell'art. 1669 cod. civ.](#), a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore e il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni, costituenti autonomi e distinti illeciti o violazione di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati [nell'art. 1669 cod. civ.](#), si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi a detto titolo del danno cagionato (cfr. sentt.

8994/1994, 2415/1984, 5342/1982).

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza e alla prescrizione, non è pertinente il richiamo alla disciplina dettata dagli [artt. 2226, 2230 cod. civ.](#), e alla giurisprudenza relativa, che trova applicazione qualora sia fatta valere la responsabilità ex contractu del prestatore d'opera intellettuale; per conseguenza è ininfluente la natura dell'obbligazione, di risultato o di mezzi, che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto.

Qualora il progettista sia anche direttore dei lavori, la confluenza delle due figure nello stesso soggetto non fa venire meno l'imputabilità allo stesso dei gravi difetti di costruzione dell'opera e, pertanto, non lo sottrae alla responsabilità ex art. 1669 cod. civ., e alle regole da questa norma stabilite in materia di decadenza e di prescrizione.

Il ricorso deve essere rigettato.

Con il primo motivo del loro ricorso il Miggiano e lo Zollino denunziano violazione e falsa applicazione degli [artt 1321, 1322, 1366, 1669 cod. civ.](#), 112 cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Deducono che, essendo risultato che gli appaltatori erano tenuti a realizzare il progetto e ad attenersi alle istruzioni del direttore dei lavori senza margini di autonomia, la Corte d'Appello doveva ritenere superata la presunzione di responsabilità a loro carico.

Il motivo non investe la ratio decidendi, che il giudice dell'appello ha indicato nel difetto dell'uso della diligenza che gli appaltatori, benché tenuti a rispettare il progetto fornito dal committente, avrebbero dovuto osservare nel dare esecuzione ad un'opera progettata da un professionista non abilitato e nel non rilevare, pur avendone la specifica competenza, l'errore in cui era incorso il progettista nella scelta del solaio.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione degli [artt. 1669 cod. civ.](#), 115 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, deducono che la Corte non ha spiegato in cosa consistevano i difetti e quali erano le conseguenze che ne derivavano e non ha tenuto conto che i difetti sono gravi soltanto se pregiudicano la destinazione e la funzione economica del bene. La Corte, avendo accertato che le lesioni avrebbero accompagnato l'intera vita dell'opera, doveva escludere che ricorresse la fattispecie prevista [dall'art. 1669 cod. civ.](#).

Neppure questo motivo può essere accolto.

Questa Corte ha più volte ritenuto che i gravi difetti della costruzione previsti [dall'art. 1669 cod. civ.](#), sono ravvisabili anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità e sulla durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera menomandone sensibilmente il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata.

A questo principio il giudice dell'appello si è attenuto, avendo ravvisato con motivazione sufficiente ed esente da vizi logici, un grave difetto dell'edificio costruito in appalto nella eccessiva elasticità del solaio del primo piano, causa della deformazione e della fessurazione di tutti i tramezzi che era destinato a reggere, ed avendo ritenuto, con apprezzamento di fatto insindacabile, che tale quadro fessurativo menomava la funzionalità dell'intero piano dell'edificio.

Il ricorso deve essere rigettato.

Gli eredi di Nicola Giannotti sono tenuti in solido, al pari del Miggiano e dello Zollino, al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra gli eredi di Nicola Giannotti e il Miggiano e lo Zollino.

[P.Q.M.](#)

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Condanna Salvatore Miggiano e Almiro Zollino; in solido, al rimborso in favore di Donato Romano delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 337.750 oltre L. 5.000.000 per onorario di difesa. Condanna Lucio Giannotti, Laura Giannotti,

Lucia Giannotti, Maria Santoro, in solido, al rimborso in favore di Donato Romano delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 417.000 oltre L. 5.000.000 per onorari di avvocato.

Compensa le spese del giudizio di cassazione tra Salvatore Miggiano e Almiro Zollino e Lucio Giannotti, Laura Giannotti, Lucia Giannotti e Maria Santoro.

Così deciso in camera di consiglio il 3 aprile 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 AGOSTO 1997